

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali nel contesto dell'Ucraina (O-Ucraina)

196.127.67

del 25 maggio 2016 (Stato 30 novembre 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015¹ sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP),

ordina:

Art. 1 Blocco in vista dell'assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all'estero e delle persone a loro vicine citate nell'allegato sono bloccati.

Art. 2 Modalità di esecuzione

Se l'attuazione del blocco richiede provvedimenti quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il pignoramento o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali provvedimenti.

Art. 3 Assistenza tra autorità svizzere

¹ Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza nonché delle decisioni adottate sui provvedimenti provvisori, sull'entrata nel merito e sulla chiusura della procedura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all'estero o di persone a loro vicine citate nell'allegato.

² Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell'apertura di un'inchiesta, dell'ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell'abbandono di un procedimento e di una promozione dell'accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all'estero o sulle persone a loro vicine citate nell'allegato.

³ Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell'apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell'ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

Art. 4 Entrata in vigore e validità

¹ La presente ordinanza di blocco entra in vigore il 1° luglio 2016 con effetto fino al 27 febbraio 2017.

² La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2018.²

³ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2019.³

⁴ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2020.⁴

⁵ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2021.⁵

⁶ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2022.⁶

⁷ La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 27 febbraio 2023.⁷

² Introdotta dal n. I dell'O del 9 dic. 2016, in vigore dal 28 feb. 2017 (RU **2016** 4823).

³ Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 2017, in vigore dal 28 feb. 2018 (RU **2018** 563).

⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 2018, in vigore dal 28 feb. 2019 (RU **2019** 13).

⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2019, in vigore dal 28 feb. 2020 (RU **2020** 3).

⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020, in vigore dal 28 feb. 2021 (RU **2021** 19).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2021, in vigore dal 28 feb. 2022 (RU **2021** 855).

*Allegato*⁸
(art. 1)

Persone politicamente esposte all'estero e persone loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l'articolo 1

Mykola (Nikolai) Yanovych AZAROV (nato Nikolai Yanovich Pakhlo), nato il 17 dicembre 1947, primo ministro fino a gennaio 2014

Yuriy IVANYUSHCHENKO, nato il 21 febbraio 1959, parlamentare, persona vicina a Viktor Yanukovych

Oleksandr (Aleksandr) Viktorovych YANUKOVYCH, nato il 10 luglio 1973, figlio dell'ex presidente, imprenditore

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH, nato il 9 luglio 1950, ex presidente

Vitaliy Yuriyovych ZAKHARCHENKO, nato il 20 gennaio 1963, ex ministro dell'interno

Oleksii Mykolayovych AZAROV, figlio dell'ex primo ministro Azarov

Serhiy Vitaliyovych KURCHENKO, nato il 21 settembre 1985, imprenditore

Viktor Ivanovych RATUSHNIAK, nato il 16 ottobre 1959, ex vice ministro dell'interno

⁸ Aggiornato dai n. I delle O del DFAE del 27 lug. 2016 (RU **2016** 2929), del 21 dic. 2016 (RU **2017** 603), del 16 gen. 2018 (RU **2018** 565), del 12 feb. 2019 (RU **2019** 623), del 20 set. 2019 (RU **2019** 2955), del 3 mar. 2020 (RU **2020** 709), del 27 nov. 2020 (RU **2020** 5909), dell'8 dic. 2021 (RU **2021** 854), del 29 ago. 2022 (RU **2022** 495) e del 16 nov. 2022, in vigore dal 30 nov. 2022 (RU **2022** 709).

